

Oggetto: Aspettativa non retribuita al dipendente Ing. Vianello Riccardo – Funzionario Area Tecnica – decorrenza 19.04.2010.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la domanda di collocazione in aspettativa senza assegni presentata in data 12.04.2010 dal dipendente Ing. Vianello Riccardo per motivi personali al fine di partecipare alla selezione indetta dal Comune di Paese TV per il conferimento di un posto di dirigente ai sensi dell'art. 110 comma 1 del TUEL, quindi per la copertura di un posto in dotazione organica;

CONSIDERATO che il periodo di aspettativa può essere concesso per la durata di un anno nel triennio ai sensi dell'art. 11 del vigente contratto di lavoro per gli enti locali;

VISTO l'art. 23 bis del D. Lgs.vo 165/01 il quale prevede che, in deroga all'art. 60 del Testo Unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello stato di cui al DPR 3/57, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni possono a domanda essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale;

RITENUTO che tale norma, ovvero l'art. 23 bis, possa ritenersi applicabile anche al personale non avente qualifica dirigenziale, al fine di promuovere la crescita professionale del personale del pubblico impiego, in special modo delle professionalità più elevate;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sue modifiche e integrazioni;

RITENUTO di esprimere parere favorevole e quindi concedere l'aspettativa senza assegno per la durata di un anno con decorrenza dal 19.04.2010 al 18.04.2011 al proprio dipendente Ing. Riccardo Vianello al fine di consentirgli di partecipare alla selezione ed eventualmente ottenere il conferimento di un incarico dirigenziale presso il Comune di Paese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1 del TUEL e dunque per la copertura di un posto in dotazione organica ai sensi dell'art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 14.09.2000 (code contrattuali) che testualmente recita: *“al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio al massimo in due periodi”*;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- i Decreti Sindacali n. 1 e 2 del 04.01.2010 relativi alla nomina dei responsabili dei servizi amministrativo-finanziario e tecnico per l'anno 2010;
- il Bilancio di Previsione 2010 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2010;
- il C.C.N.L. vigente;
- il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di

- Giunta Comunale n. 80 del 07.09.2005;
– lo Statuto Comunale;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

CON voti favorevoli espressi all'unanimità dai presenti nelle forme di legge;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di concedere all'Ing. Vianello Riccardo un periodo di aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità dal 19.04.2010 al 18.04.2011;
3. di demandare al responsabile del settore amministrativo-finanziario l'attuazione delle presente deliberazione;
4. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico n. 267/2000;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a' sensi di legge.

PARERE ESPRESSO AI SENSI ART. 49, COMMA 1 DEL D. LGS.VO 267/2000

PARERE TECNICO

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla stessa, **parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.f.
f.to Dr. Silvano Longo